

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2408 DEL 30/12/2025

O G G E T T O

PROROGA “CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO OVEST DELL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E L’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEL MINORE (SPTM)” E “CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO OVEST DELL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E L’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE (CASF)”. PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2026.

Il Direttore *ad interim* UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori del Distretto Ovest riferisce:

“Con deliberazione n. 2141 del 30/12/2020 questa Azienda ha approvato la *“Convenzione tra i Comuni del Distretto Ovest dell’Azienda ULSS n. 8 Berica e l’Azienda ULSS n. 8 Berica per la gestione del Servizio di Protezione e Tutela del Minore (SPTM)”* e la *“Convenzione tra i Comuni del Distretto Ovest dell’Azienda ULSS n. 8 Berica e l’Azienda ULSS n. 8 Berica per la gestione del Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)”*, entrambe valide per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025.

Le due Convenzioni, che definiscono il modello unitario di gestione delle funzioni di protezione e tutela dei minori e della famiglia nel Distretto Ovest, si sono confermate nel corso degli anni come strumenti adeguati a garantire continuità, omogeneità, integrazione operativa e sostenibilità economico-organizzativa. L’impianto convenzionale si è fondato sulla delega totale agli uffici aziendali delle funzioni operative e amministrative, con il mantenimento di una stretta collaborazione istituzionale con i Comuni deleganti attraverso il Comitato dei Sindaci.

Nella seduta del 20/05/2025, il Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest ha espresso all’unanimità la volontà di prorogare di un ulteriore anno le convenzioni relative al SPTM e al CASF, mantenendone invariati contenuti, assetto organizzativo, riferimenti normativi, modalità operative e condizioni economiche.

Il Comitato ha ritenuto necessario assicurare continuità ai servizi in vista dell’avvio dei successivi approfondimenti programmatici previsti nell’ambito del nuovo ciclo di pianificazione territoriale.

Pertanto, le Convenzioni approvate con la sopramenzionata deliberazione n. 2141/2020 sono prorogate, senza modifiche, per il periodo aggiuntivo dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Come confermato nella seduta del Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest del 18/12/2025, per lo svolgimento delle attività delegate dettagliatamente declinate nelle suddette convenzioni i costi derivanti ammontano a complessivi € 2.735.520,00.

Detti costi sono coperti con le seguenti risorse:

- trasferimento da parte dei Comuni afferenti al Distretto Ovest per un ammontare complessivo di 1.959.520,00;
- fondo regionale annualmente assegnato a sostegno dei minori in situazione di disagio con progetti di affido familiare, ai sensi della DGRV n. 2908 del 30 dicembre 2013, stimato in € 269.000,00;
- fondo regionale annualmente assegnato ai comuni con meno di 20.000 abitanti, che sostengono spese l’inserimento di minori in struttura residenziale, stimato in € 170.000,00;
- fondo ministeriale a sostegno delle spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 759, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, stimato in € 337.000,00”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di recepire integralmente i contenuti riportati in premessa;
2. di approvare la proroga delle convenzioni relative al Servizio di Protezione e Tutela del Minore (SPTM) – *Allegato 1* – e al Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) – *Allegato 2*, già approvate con deliberazione n. 2141/2020, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, allegando ai fini di completezza documentale i testi convenzionali invariati;
3. di prendere atto che per lo svolgimento delle attività delegate dettagliatamente declinate nelle convenzioni si prevede un costo complessivo di € 2.735.520,00;
4. di avvertire che la copertura del costo complessivo riportato al suddetto punto 3 si farà fronte mediante:
 - trasferimento da parte dei comuni afferenti al Distretto Ovest per un ammontare complessivo di 1.959.520,00;
 - fondo regionale annualmente assegnato a sostegno dei minori in situazione di disagio con progetti di affido familiare, ai sensi della DGRV n. 2908 del 30 dicembre 2013, stimato in € 269.000,00;
 - fondo regionale annualmente assegnato ai comuni con meno di 20.000 abitanti, che sostengono spese l’inserimento di minori in struttura residenziale, stimato in € 170.000,00;
 - fondo ministeriale a sostegno delle spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 759, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, stimato in € 337.000,00;
5. di stabilire che gli importi riguardanti i ricavi e i costi saranno considerati nel bilancio economico preventivo 2026;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**CONVENZIONE TRA I COMUNI
DEL DISTRETTO OVEST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
E
L' AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE
E TUTELA DEL MINORE (SPTM)**

PREMESSA

Nell'ambito del territorio dell'ex ULSS n.5 "OvestVicentino", che a decorrere dal 1 gennaio 2017, come previsto dalla Legge Regionale 25 ottobre 2016, n.19, si connota quale Distretto Ovest della "Azienda ULSS n 8 Berica", si è consolidato da anni il modello della gestione delegata complessiva, tecnica ed amministrativa, da parte di tutti i Comuni, delle funzioni riguardanti la protezione, la tutela del minore e della famiglia.

Tale modello ha garantito nel tempo l'approccio integrato dei sistemi assistenziali e di cura nell'area Infanzia Adolescenza e Famiglia, assicurando uniformemente su tutto il territorio i livelli essenziali di assistenza previsti dal DPCM 29 novembre 2001 e recepiti nella DGRV n. 2227/2002.

Per la gestione giuridico amministrativa delle funzioni sono state utilizzate le note forme per l'organizzazione associata previste dalla normativa vigente e, in particolare, è stato definito un apposito "Protocollo d'Intesa" stipulato tra Comuni e l'Azienda ULSS 5 – Ovest Vicentino approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 18.02.2009 e con delibera dell'Azienda ULSS 5 nr. 95 del 09.03.2009.

Detto modello ha trovato traduzione nelle successive Convenzioni (approvate con delibere nr. 560/2013 - nr 1067/2017 – nr 1757/2018 – nr 1940/2019) che analogamente hanno permesso di svolgere in modo coordinato e unitario le funzioni, consentendo di:

- aggregare in un apposito Servizio le funzioni che si intendono gestire unitariamente attraverso il "Servizio di Protezione e Tutela del Minore";
- operare sul piano tecnico con personale dedicato.

Sul piano della programmazione e a supporto del percorso fino ad ora affrontato, è stata di importante riferimento normativo la legge 328/2000 per l'ampia prospettiva che propone relativamente all'organizzazione dei servizi, con un'ottica di integrazione delle competenze sociali e sanitarie.

Ancor prima, di significativo stimolo e apporto è stata tutta la normativa regionale che su questo

tema ha fatto dei servizi del Veneto un modello posto a sistema.

Sono intervenuti infatti:

- D.P.R. 616/77 art. 23 “Competenze dell’Ente Locale relative ai minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”;
- L.R. 55/82 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”;
- L.R. 42/88 “Istituzione dell’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori”;
- L.R. 5/96 che prevede la gestione unitaria dei servizi sociali e ad elevata integrazione socio-sanitaria, in ambiti territoriali coincidenti con il Distretto, polo integrante di tutti i servizi sanitari, socio-sanitari, sociali;
- DGR 2667/02 che prevede l’implementazione del Progetto Tutori;
- DGR n. 2430 del 31/07/07 e la DGR n. 675 del 18/03/08 con le quali la Regione Veneto, nel definire i criteri di riparto dei contributi regionali ai Comuni in materia di inserimenti residenziali dei minori, ha inteso promuovere la gestione associata della tutela minori;
- DGR n. 569 del 11/03/08 “*Approvazione delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore*” e le successive determinazioni regionali in materia per la definizione delle modalità con cui deve essere gestita l’azione di protezione e tutela dei minori;
- DGR 3791/08 “Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: affido familiare in Veneto”;
- DGR n. 2416 del 08/08/08, relativa all’adozione delle *Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti – Biennio 2009/2010*, con la quale la Regione Veneto ribadisce la necessità di definire i servizi che hanno la responsabilità della presa in carico dei minori in situazione di disagio, comunque denominati Servizi di Protezione e Tutela dei Minori e le relazioni di detti servizi con le altre agenzie coinvolte nella funzione (CASF, Autorità Giudiziaria, Garante dei diritti, Centri di diagnosi e trattamento per minori vittime di abuso, Servizi Sanitari, Scuola);
- DGR n. 779 del 21/05/13 con cui la Regione del Veneto ha fornito indicazioni circa l’importanza della comunicazione tra Servizi Sociali – Sociosanitari e Autorità Giudiziaria;
- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica” n. 844 del 12/06/2019 avente per oggetto “Approvazione del regolamento sull’attività di valutazione e di presa in carico dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) - DGRV 4588/07”;
- Legge n. 69 del 19/07/19 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” nota come “Codice Rosso”.

E infine, grande rilievo ha assunto l’adesione alle politiche in argomento, manifestata e messa in campo dalle istituzioni locali, i Comuni e l’ULSS che, nel Piano di Zona, documento di programmazione territoriale, rendono significativo il valore della gestione degli interventi socio sanitari in forma integrata, producendo azioni conseguenti nell’area minori e famiglia. In tale contesto è stato assunto l’impegno ad indirizzare la gestione del Servizio Protezione e Tutela del Minore verso una modalità che riunisca l’offerta in un sistema unitario di gestione che ha alla base l’accordo tra Comuni deleganti e Azienda ULSS.

Per quanto sopra e considerato che

l'art. 15 della L. 241/90 s.m.i. prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*,

TRA

I Comuni del Distretto Ovest, aggregati in Comitato di Distretto

E

L'Azienda ULSS n. 8 “Berica”, con sede a Vicenza, viale Rodolfi, 37, rappresentata dal Direttore Generale, Giovanni Pavesi,

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la gestione unitaria delle funzioni assistenziali previste nell'ambito della protezione e della tutela dei minori, con particolare riferimento a quelle contemplate all'art. 23 lett. C del D.P.R. 616/77 (*tutela*) e la presa in carico di minori in condizione di particolare e grave disagio e disadattamento che può sfociare (*rischio di pregiudizio*) o è già sfociata (*pregiudizio*) in un danno effettivo alla salute psico-fisica del minore. Dette funzioni vengono esercitate dal Servizio di Protezione e Tutela del Minore (S.P.T.M.).

ART. 2 INDIRIZZI

Le parti stabiliscono annualmente, in sede di Comitato di Distretto, gli indirizzi politico-amministrativi e gestionali, prevedendo azioni di vigilanza sul servizio reso secondo quanto indicato all'art.16.

I rapporti istituzionali di cui alla presente Convenzione tra Comuni e ULSS avranno come riferimento il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, coadiuvato dai Servizi aziendali preposti.

Sul piano operativo, il processo decisionale sui singoli casi spetta al Servizio Protezione e Tutela del Minore. Nei casi in cui è previsto il collocamento extrafamiliare minori, è obbligatoria la convocazione dell'U.V.M.D. per la definizione e la sottoscrizione del Progetto Quadro, secondo le direttive dettate dal Regolamento aziendale approvato.

ART. 3 PRINCIPI E FUNZIONI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEL MINORE

L'attività del Servizio di Protezione e Tutela del Minore (SPTM) promuove il diritto del minore ad una famiglia (L.184/83). Attiva progetti di sostegno e recupero della genitorialità, anche in concerto con la rete dei Servizi e privilegia l'affido familiare, ove rispondente ai bisogni del minore, quale percorso elettivo rispetto all'inserimento in comunità.

Per il SPTM le azioni di contrasto all'abuso, al maltrattamento e alla grave trascuratezza, hanno

carattere di priorità assoluta. Il primo obiettivo rimane infatti quello di garantire ai minori le condizioni sufficienti di sicurezza, protezione e stabilità sia fisica che psichica. La presa in carico del minore e della sua famiglia prevede, di norma, la collaborazione e l'assunzione di responsabilità da parte degli altri servizi territoriali e, al bisogno, anche ospedalieri.

Il SPTM, al fine di realizzare i principi su esposti:

- considera l'interesse superiore del minore alla salute, al benessere e, in generale, ad una crescita psico-fisica armonica;
- considera la famiglia come l'ambiente elettivo di crescita del minore. Adotta pertanto ogni e qualsiasi mezzo ed intervento per evitare l'allontanamento del minore dai suoi genitori, ferma restando comunque la necessità inderogabile di protezione e tutela del minore secondo le indicazioni di legge e le convenzioni internazionali;
- considera la responsabilità genitoriale un diritto/dovere da preservare in capo ai genitori, laddove possibile, promuovendo tutte le azioni volte al sostegno e al recupero della genitorialità deficitaria.

ART. 4 SOGGETTI DESTINATARI DELL'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE E TUTELA

Sono soggetti all'azione di protezione e tutela:

1. minori in situazione di pregiudizio (condizione di grave disagio e disadattamento già sfociato in un danno effettivo, alla salute psicofisica del minore – LG Tutela 2008) soggetti a provvedimenti, civili ed amministrativi ed affidati ai Servizi Sociali dall'Autorità Giudiziaria;
2. minori a rischio di pregiudizio (grave disagio e disadattamento che può sfociare in un danno effettivo alla salute psicofisica del minore – LG Tutela 2008), con o senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, segnalati da soggetti individuali (il minore d'età stesso, un familiare, un parente, un vicino di casa, qualsiasi altro cittadino, il tutore) o collettivi (scuole, ospedali, strutture di accoglienza, altri servizi, associazionismo, forze dell'ordine, Pubblico Tutore dei minori) che ritengono indispensabile, oltre che legittimo, riferire ai servizi di una possibile situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio in cui incorre un bambino o un adolescente;
3. minori soggetti a provvedimento penale in quanto autori di reato. La titolarità della presa in carico tecnica ed economica è in capo all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero di Grazia e Giustizia (USSM). I servizi territoriali preposti collaborano al progetto dell'USSM, su incarico dell'Autorità Giudiziaria con interventi di monitoraggio della segnalazione sul territorio e con intermediazioni per l'utilizzo di risorse del territorio;
4. minori stranieri non accompagnati (MSNA);
5. minori non riconosciuti alla nascita;
6. interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria ex art.31 DLG 286/98;
7. minori in inadempienza scolastica;
8. minori con mamme collocati in comunità per la valutazione;
9. neonato fino a sei mesi con mamma clandestina.

ART. 5 TITOLARITÀ E RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI

In applicazione del combinato disposto dell'art. 132 del D. Lgs 112/1998, dell'art. 130 comma 1

della L.R. 11/2001 e dell'art. 3 septies D.Lgs. n. 505/92 e successive modifiche ed integrazioni, la generalità delle funzioni relative all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali a favore dei minori è attribuita ai Comuni, che le gestiscono in forma associata con l'Azienda ULSS, titolare delle funzioni sanitarie.

I livelli di assistenza offerti in forma unitaria ed integrata investono l'Azienda ULSS della responsabilità di garantire i servizi sanitari secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione accordata dalle parti.

L'Azienda è responsabile della gestione del Servizio di Protezione e Tutela del Minore di cui al precedente art.1.

ART. 6 LE FUNZIONI DI PROTEZIONE E TUTELA

Le funzioni di protezione e tutela si espletano attraverso il SPTM con interventi sociali, sanitari e sociosanitari previsti nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al successivo art. 7.

L'esercizio delle funzioni oggetto della presente Convenzione impegna i servizi dell'Azienda e dei Comuni, che sono chiamati a collaborare per quanto di competenza, nella stesura e realizzazione del Progetto Quadro e a partecipare alle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVM) di approvazione e verifica dello stesso, con proprio personale tecnico.

ART. 7 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE

Sulla base della disciplina richiamata agli articoli precedenti, e con particolare riferimento ai disposti di cui alla DGRV n. 2227 del 9 agosto 2002 e s.m.i., avente ad oggetto l'attuazione del DPCM 29 novembre 2001 *“Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”*, ed in particolare con riferimento all'Area Materno Infantile *“Assistenza sanitaria e socio- sanitaria..... ai minori....e alle famiglie.....per la protezione del minore in stato di abbandono”*, la titolarità delle funzioni concernenti l'attività di tutela dei minori di età è ripartita tra Comuni e Azienda ULSS secondo le seguenti attribuzioni:

A) Azienda ULSS:

- Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita: indagine psicodiagnostica sulla famiglia;
- Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi (compreso il trattamento medico e psicologico del minore e della sua famiglia e interventi di collegamento con i servizi sociali e le comunità educative o familiari);
- Prestazioni socio-riabilitative a sostegno dei minori affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico in regime residenziale e semiresidenziale.

L'Azienda ULSS sostiene i costi degli interventi suddetti a carico del fondo sanitario.

B) Comune:

- Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita: indagine sociale sulla famiglia, prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo territoriale ai minori;
- Interventi sociali per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi compresi

- gli interventi di assistenza ed accoglienza in comunità;
- Accoglienza in comunità o affido familiare dei minori.

Il Comune sostiene i costi degli interventi sopra citati, delegati all'azienda ULSS, per la parte di competenza.

ART. 8 STRUTTURA OPERATIVA DEL SERVIZIO

L'azione di protezione e tutela è gestita dall'Azienda ULSS 8 tramite l'Unità Operativa Semplice (UOS) Protezione e Tutela del Minore, afferente all'Unità Operativa Complessa Infanzia Adolescenza Famiglia (UOC IAF) del Distretto Ovest e comprende le seguenti figure professionali: psicologo, assistente sociale, educatore professionale.

Nello specifico il Servizio è composto dal seguente personale:

Figura professionale	Ore settimanali	Operatore equivalente	A carico Comune	A carico ULSS
Assistente sociale	216	6	100%	
Educatore prof.le	108	3	100%	
Psicologo	(*) 38 + 38 + 30	2,7		100%
Direttore UOC IAF	7,6	0,2		100%
Responsabile UOS Protezione e Tutela	19	0,5		100%
Assistente amm.vo	(**) 36	1	100%	

(*) Nell'U.O. Protezione e Tutela del Minore operano tre psicologi a tempo indeterminato, di cui n.2 a 38 ore settimanali e n.1 a 30 ore settimanali.

(**) Per n. 4 ore settimanali l'assistente amministrativo opera presso il Servizio Consultoriale afferente ugualmente all'UOC IAF Distretto Ovest

Al Servizio Protezione e Tutela del Minore è preposto un Dirigente Responsabile di Unità Operativa Semplice, che ha la responsabilità tecnico funzionale del Servizio, nonché quella giuridico legale relativa alla gestione della funzione tecnica della tutela minori di cui alla presente convenzione.

Il Dirigente Responsabile garantisce procedure e metodologie operative omogenee in tutto il territorio aziendale afferente al Distretto, propone e organizza la formazione e supervisione degli operatori secondo i piani annuali della Unità Operativa Complessa Infanzia Adolescenza e Famiglia e alimenta il flusso dei dati relativi al Sistema Informativo Territoriale.

Il Servizio Protezione e Tutela del Minore opera secondo metodologie, strumenti e prassi condivise ed omogenee in tutto il territorio di riferimento, in conformità alle direttive, linee guida nazionali, regionali ed aziendali nonché dell'Autorità Giudiziaria. Tali aspetti sono oggetto dell'**allegato A** che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 9 OBBLIGHI DEI SOGGETTI FIRMATARI

A) Obblighi dell'Azienda ULSS 8 "Berica"

1. L'ULSS garantisce l'operatività del Servizio Protezione e Tutela del Minore mettendo a disposizione il personale sanitario; il personale di area sociale (assistenti sociali ed educatori) nonché amministrativo, indicato nella tabella di cui al precedente art. 8, quantificato al costo standard, è garantito al 100% dai Comuni su base capitaria. Detto personale viene direttamente acquisito dall'Azienda Ulss ed impiegato dal SPTM. L'ULSS provvede anche all'eventuale sostituzione di detto personale, nonché all'aggiornamento professionale e all'attivazione di servizi di consulenza (formazione e supervisione).
2. I costi per la formazione e la supervisione, annualmente programmati, sono coperti nella misura massima di € 5.000,00.
3. Il Dirigente Responsabile del Servizio Protezione e Tutela del Minore predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e i risultati raggiunti, allo scopo di verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio offerto.
4. L'ULSS trasmette ai singoli Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente. Trasmette altresì, entro il 31 ottobre di ogni anno il preventivo di spesa per l'anno successivo. Inoltre, entro il mese di settembre di ogni anno, si impegna a rendere conto ai Comuni dell'andamento delle spese sostenute sul fondo messo a disposizione per l'accoglienza residenziale dei minori per una verifica sull'andamento della gestione del servizio e per introdurre eventuali azioni correttive anche in ragione della sostenibilità complessiva.
5. Rendicontare annualmente le spese e gli incassi ottenuti dalla Regione del Veneto per la gestione del SPTM, specificando quali eventuali progetti svolgere con le rimanenze di cassa.

B) Obblighi dei Comuni

1. Per lo svolgimento del servizio, i Comuni si impegnano a corrispondere all'ULSS l'importo derivante dalla quota pro capite annualmente calcolata. La quota pro capite trova riferimento nelle seguenti voci di costo di area sociale:
 - Costo del personale (Assistenti sociali, educatori, personale amministrativo);
 - Costi per la formazione e la supervisione, annualmente programmati, per una spesa massima di € 5.000,00;
 - Costi di gestione sono calcolati per l'anno 2021 in misura forfettaria su una percentuale pari al 3% dei costi generali aziendali complessivi;
 - Costi presunti, sulla scorta del consuntivo dell'anno precedente, derivanti dal collocamento residenziale o in affido dei minori.
2. Per l'anno 2021 la quota capitaria a carico dei singoli Comuni del distretto Ovest è quantificata come segue:
 - € 2,14 per la delega tecnica (personale, formazione e costi generali);
 - € 6,39 per la delega amministrativa (costi derivanti dal collocamento residenziale di minori);
3. Inoltre, i Comuni trasferiscono annualmente un'ulteriore quota capitaria di € 0,03 per la realizzazione del progetto "Libera Vita", riservato a ragazzi che, pur divenuti maggiorenni, hanno bisogno di un percorso assistito verso l'autonomia.
4. Inoltre i Comuni trasferiscono un'ulteriore quota capitaria di € 0,23 per la delega tecnica della gestione del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare, come previsto nella relativa convenzione.

5. Costituisce altresì entrata per la gestione della delega amministrativa il contributo regionale annuo a favore delle famiglie che accolgono minori in affido, nonché i contributi ai Comuni con popolazione non superiore ai ventimila abitanti per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.
6. Infine, resta in capo all'Amministrazione Comunale l'esercizio delle funzioni amministrative di accertamento della situazione socio-economica del nucleo familiare, ai fini dell'eventuale rivalsa economica per l'erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento degli importi dovuti dai Comuni all'ULSS sarà effettuato attraverso rate trimestrali, sulla scorta di apposito monitoraggio esercitato dall'Azienda.

ART. 11 LA PREVENZIONE

L'UOS SPTM partecipa all'attività di prevenzione, informazione e formazione a tutela dell'infanzia, prendendo parte all'apposita programmazione da attuarsi in base alle richieste o ai bisogni di ogni singola realtà territoriale e ai suggerimenti della rete dei servizi, prevedendo azioni specifiche di promozione della cultura dell'infanzia rivolte alla comunità locale ed una formazione specifica delle figure che rivestono ruoli educativi e formativi nell'infanzia ed adolescenza.

Si prevedono annualmente dei momenti formativi tra gli operatori ULSS dedicati alla tutela, gli operatori dei servizi socio sanitari aziendali e dei Servizi Sociali dei Comuni per favorire lo sviluppo di modelli operativi condivisi.

Vengono altresì promossi momenti formativi a favore e in collaborazione con le agenzie territoriali in base alle risorse disponibili (scuole, doposcuola, associazione di volontariato, ecc.).

ART. 12 SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI SOCIALI (SIUSS) ED ALTRI GESTIONALI IN USO ALL'AZIENDA ULSS 8 BERICA

Al fine di implementare l'efficienza del Servizio di Protezione e Tutela Minori, e la sua integrazione con i Servizi dell'ULSS, le parti condividono la necessità di curare lo sviluppo di un sistema informativo in grado di permettere la messa in comune di dati ed informazioni utili a fornire risposte sempre più celeri, complete ed efficaci ai cittadini (ATLANTE).

Le modalità e i relativi costi per l'attivazione e la gestione saranno oggetto di specifici accordi tra gli enti firmatari la presente convenzione.

A regime il nuovo Sistema Informativo Territoriale aziendale permetterà la completa digitalizzazione e uniformità delle procedure di presa in carico, valutazione, attivazione dei servizi e rendicontazione dei flussi dell'Unità Operativa Consultori Familiari e Tutela Minori tramite un software del SIT collegato all'anagrafe aziendale, come da capitolato speciale di appalto per l'estensione del sistema informatico per la gestione clinico-amministrativa dei servizi territoriali dell'azienda.

E' inoltre previsto il popolamento della banca dati dell'INPS ai sensi del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017. Gli obblighi di trasmissione sono quelli previsti dal Regolamento del Casellario dell'Assistenza (d.m. 16 dicembre 2014, n. 206). Il Casellario dell'assistenza è un

sistema informativo che contiene dati sulle prestazioni sociali concesse ai cittadini. Per quanto riguarda le diverse tipologie di banche dati presenti all'interno del Casellario dell'Assistenza, quella di interesse per la presente Convenzione è quella relativa alla sezione riguardante l'area di utenza Infanzia, Adolescenza e Famiglia (sezione SINBA);

ART. 13 LA COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DEI MINORI ED I COMUNI

L'attività di tutela che l'ULSS svolge viene gestita mantenendo una costante collaborazione con le Amministrazioni Comunali.

In particolare, sotto il profilo operativo, si assicurano:

- coordinamento interistituzionale mediante UVMD;
- verifica, valutazione e documentazione delle attività svolte, anche mediante convocazione di UVMD annuale, ai fini dell'aggiornamento rispetto alle situazioni in carico;
- vigilanza sugli aspetti tecnico-professionali in merito all'adeguatezza e al rispetto delle modalità di funzionamento e di gestione del servizio e all'osservanza degli standard operatori/utenti.

ART. 14 RAPPORTI TRA I SERVIZI SPECIALISTICI AZIENDALI, INTERAZIENDALI E REGIONALI

L'Azienda ULSS assicura ogni raccordo con i servizi specialistici aziendali, interaziendali e regionali, con particolare riferimento alle connessioni tra Servizio di Protezione e Tutela Minori, Pediatri di Libera Scelta, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Consultori Familiari, Età Evolutiva, Centro Affidi e Solidarietà Familiare (CASF), Servizio Adozioni, Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentare, Equipe Specialistica provinciale in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e dei ragazzi/e minori d'età (Arca)).

Garantisce rapporti diretti con gli operatori di detti servizi per un approccio multidisciplinare in particolari situazioni, osservando i criteri di continuità assistenziale e di appropriatezza degli interventi.

E' impegnata ad aggiornare il modello organizzativo ed operativo, in ordine ad ogni linea guida prodotta dalla Regione del Veneto in materia di minori e famiglia, garantendo l'adeguamento di processi e modalità operative che potranno essere introdotte, in itinere. Di ciò viene assicurato il puntuale coinvolgimento e aggiornamento dei Comuni nelle sedi deputate come previsto nella presente convenzione.

ART. 15 ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

L'ULSS garantisce il pagamento delle prestazioni socio-riabilitative a sostegno di minori affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico in regime semiresidenziale e residenziale in base al LEA punto i) dell'allegato n. 5 alla DGR n.2227/02. Si fa totale carico del costo degli interventi socio riabilitativi attivati nella Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta nei limiti stabiliti dalla normativa regionale vigente, mentre nella Comunità Educativa Riabilitativa e nella Comunità Educativa diurna in possesso dei previsti requisiti, sostiene la spesa di competenza sanitaria determinata sulla base di un'evidenza specifica della

dimensione riabilitativa del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) definita all'interno dell'UVMD, e comunque sempre nei limiti stabiliti dalla normativa regionale.

ULSS e Comuni si impegnano ad avviare congiuntamente le iniziative progettuali necessarie per l'accesso a risorse aggiuntive messe a disposizione da soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento ai fondi nazionali ed europei finalizzati all'innovazione e alla coesione sociale, per consolidare ed estendere le diverse azioni di protezione e tutela dei minori e di sostegno alla genitorialità.

ART. 16 ATTIVITÀ DI VIGILANZA

I Sindaci dei Comuni e l'Azienda verificano l'andamento del servizio. In particolare svolgono funzioni di:

- definizione del programma annuale del Servizio e del fabbisogno finanziario;
- verifica dei risultati.

In caso di necessario incremento della quota capitaria a carico dei singoli Comuni, sarà necessaria l'approvazione preventiva da parte del Comitato dei Sindaci.

Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, a cadenza annuale o qualora se ne ravvisi la necessità, relaziona in merito alle attività svolte e ai risultati raggiunti, allo scopo di verificare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del servizio offerto.

L'ULSS fornisce ogni informazione finalizzata alla valutazione complessiva della Convenzione, compatibilmente con gli strumenti a disposizione e nel rispetto delle norme sulla privacy.

ART. 17 DIRITTO DI RECESSO

Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione tramite PEC da inviare al Presidente della Conferenza dei Sindaci e al Direttore Generale dell'ULSS entro giugno di ogni anno.

Nel caso di recesso da parte dell'Azienda ULSS n. 8, questa deve essere comunicata entro giugno di ogni anno tramite PEC al Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest.

Il recesso di uno o più Comuni comporta per i restanti Comuni l'adeguamento o la modifica della quota capitaria.

ART. 18 DURATA

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025.

ART. 19 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest e l'Azienda ULSS 8 Berica hanno approvato la presente Convenzione nella seduta dell'11/12/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRME

Allegato A- Modalità operative del Servizio Protezione e Tutela del Minore

L'Azienda ULSS 8 – Distretto Ovest si impegna a realizzare, attraverso la propria Unità Operativa territoriale, di intesa e per conto dei Comuni afferenti al Distretto Ovest, i seguenti interventi nell'ambito della presa in carico di minori in situazioni di pregiudizio e/o rischio di pregiudizio (maltrattamento, abuso, trascuratezza grave, violenza assistita) soggetti e non a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili o per i quali è coinvolta l'autorità giudiziaria ordinaria, nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale, in applicazione delle linee di indirizzo di cui alla DGRV 2416/08. In particolare:

- valutazione delle situazioni segnalate, compresa l'inadempienza scolastica e i minori stranieri non accompagnati;
- analisi, programmazione e attuazione degli interventi;
- mantenimento dei contatti con le diverse istituzioni territoriali e lavoro di rete e collegamento con Enti ed istituzioni pubbliche, del volontariato e del Privato Sociale;
- presa in carico socio-psico-educativa del minore e/o della famiglia;
- indagine psicodiagnostica del minore e della sua famiglia;
- interazione con l'Autorità Giudiziaria per gli interventi di messa in tutela di minori, ivi compresi gli allontanamenti;
- predisposizione degli atti di collocamento in emergenza (ex art. 403cc);
- inserimento del minore in affido, in comunità o altre strutture tutelari e monitoraggio della situazione, attraverso l'attivazione dell'UVMD, così come previsto dal Regolamento approvato con deliberazione dell'Azienda Ulss 8 Berica n. 884 del 12/06/2020;
- stesura e verifica del Progetto Quadro per i minori in collocamento extrafamiliare;
- gestione incontri protetti tra genitori e figli, su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- valutazione e sostegno delle capacità genitoriali;
- attuazione interventi in accordo con l'Ufficio Servizio Sociale Minorenni per minori soggetti a provvedimenti penali;
- interventi a favore di neonati fino a 6 mesi con mamme clandestine, dei minori non riconosciuti alla nascita e dei minori con mamma collocati in comunità per la valutazione;
- prosecuzione della presa in carico di neo maggiorenni già inseriti in affido familiare o in comunità, fino alla conclusione del percorso scolastico e comunque non oltre il diciannovesimo anno d'età;
- reperimento e seguimiento Tutori Volontari in collaborazione con l'Ufficio del Garante della Persona e dei Minori;
- comunicazione, a mezzo PEC, al Comune in caso di archiviazione di una situazione.

L'Amministrazione Comunale, a fronte della gestione degli interventi in argomento, individua il proprio operatore responsabile del caso, il quale interloquisce con il SPTM per garantire una proficua collaborazione al fine di contemperare l'autonomia tecnico-specialistica dell'équipe dell'Azienda ULSS e l'effettivo esercizio delle funzioni di tutela proprie del Sindaco.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI
DEL DISTRETTO OVEST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
E
L' AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE
(CASF)**

PREMESSA

Nell'ambito del territorio dell'ex ULSS n.5 "Ovest-Vicentino", che a decorrere dal 1 gennaio 2017, come previsto dalla Legge Regionale 25 ottobre 2016, n.19, si connota quale Distretto Ovest della "Azienda ULSS n 8 Berica", si è consolidato da anni il modello della gestione delegata complessiva, tecnica ed amministrativa, da parte di tutti i Comuni, delle funzioni riguardanti la protezione e la tutela del minore e della famiglia.

Tale modello ha garantito nel tempo l'approccio integrato dei sistemi assistenziali e di cura nell'area Infanzia Adolescenza e Famiglia, assicurando uniformemente su tutto il territorio i livelli essenziali di assistenza previsti dal DPCM 29 novembre 2001 e recepiti nella DGRV n. 2227/2002.

In tale contesto lo strumento dell'affido familiare rappresenta un asse strategico per lo sviluppo della progettualità a favore dei minori con le loro famiglie, ancorché sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Con precedente decisione della Conferenza dei Sindaci dell'ex ULSS 5 è stato attivato uno specifico servizio denominato "Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare" (in sigla CASF), dedicato alla predisposizione e realizzazione di progetti di affido familiare, unitario sul territorio dell'allora AULSS 5 , così come richiesto dalla Regione Veneto (DGR 1855 del 13.06.2006);

L'esperienza fin qui maturata ha mostrato come il servizio garantito dal CASF sia indispensabile per poter adeguatamente espletare le funzioni legate all'affido in maniera coordinata su tutto il territorio dei comuni interessati.

In ragione di quanto sopra esposto, i soggetti firmatari intendono dare continuità all'esperienza del CASF, attraverso l'istituzione formale, mediante Convenzione ex art. 30 Dlgs 267/2000 della delega del Centro di Affidamento e Solidarietà Familiare all'Azienda ULSS8, affinché nel territorio dei Comuni del Distretto Ovest aderenti si mantengano prassi, azioni, attività omogenee e condivise, e siano garantiti livelli essenziali uniformi su tutto il territorio.

Con il presente atto quindi si intende dare continuità all'esperienza pregressa, stabilizzando il CASF del Distretto Ovest attraverso adeguato dimensionamento delle figure operanti all'interno del servizio e ottimizzando i processi di presa in carico dei minori e delle famiglie affidatarie, riconoscendo il *know-how* maturato in questi anni dall'Azienda Ulss8 in tema di Affidamento familiare e Solidarietà familiare.

Riferimenti normativi:

- l'art. 23 del DPR 616/77 attribuisce all'Ente Locale le competenze relative ai minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- la L. R. n. 55/82 prevede che le suddette competenze possano essere gestite dalle UU.LL.SS.SS, qualora i Comuni ne facciano richiesta;
- L. 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149;
- L. 176/91 Ratifica Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo;
- L. 28 agosto 1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- L. 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
- DGR n.1855/2006; "Costituzione dei Centri per l'Affido e la Solidarietà Familiare";
- DGR 4588/2007 Attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali UVMD, di cui alla DGR 3242/2001. Approvazione Linee di indirizzo alle AAUULLSS;
- Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari: la cura e la segnalazione approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.569 dell'11.03.08;
- DGR n.2416 dell'8.08.2008 "Linee di indirizzo per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore";
- DGR 3791/2008 "Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio sanitari. L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione di processi di affidamento familiare
- il Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest dell'AULSS 8 Berica, nella seduta del 11/12/2020 ha approvato la presente convenzione per il quinquennio 2021-2025

Sul piano della programmazione e a supporto del percorso fino ad ora affrontato, è stata di importante riferimento normativo la legge 328/2000 per l'ampia prospettiva che propone relativamente all'organizzazione dei servizi, con un'ottica di integrazione delle competenze sociali e sanitarie.

Ancor prima, di significativo stimolo e apporto è stata tutta la normativa regionale che su questo tema ha fatto dei servizi del Veneto un modello posto a sistema.

Tutto ciò premesso,

TRA

I Comuni del Distretto Ovest, corrispondente al territorio dell'ex ULSS n. 5 "Ovest- Vicentino", aggregati in Comitato di Distretto

E

l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede a Vicenza, viale Rodolfi, 37, rappresentata dal Direttore Generale, Giovanni Pavesi,

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

Con la presente convenzione gli enti sottoscrittori intendono svolgere in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, il servizio di affido familiare e solidarietà familiare, attraverso delega all'Azienda AUlss8 delle funzioni del "Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (in sigla CASF)" servizio che opererà secondo le disposizioni della presente convenzione.

ART. 2 - FUNZIONI DEL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE

Il CASF svolge le seguenti funzioni:

- promuovere la cultura dell'accoglienza nel territorio e la sensibilizzazione della cittadinanza;
- informare e formare le persone singole/famiglie disponibili all'affido e alla solidarietà familiare;
- reperire le famiglie disponibili all'affido e alla solidarietà familiare;
- conoscere e valutare le persone singole/famiglie disponibili all'affido e alla solidarietà familiare;
- effettuare l'abbinamento tra domanda di affido/solidarietà e risorsa in collaborazione con gli operatori del SPTM che hanno in carico la situazione del minore;
- collaborare con il SPTM per l'elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI);
- sostenere l'affido in compartecipazione con il servizio SPTM alle verifiche periodiche;
- attivare interventi di supporto alle famiglie in attesa e con affidi in corso;
- ridefinire l'eventuale disponibilità della persona singola/famiglia affidataria al termine dell'esperienza di affido;
- partecipare alla programmazione territoriale dello sviluppo delle risorse accoglienti;
- predisporre i documenti di report;

- curare la banca risorse e aggiornare periodicamente le disponibilità delle famiglie;
- predisporre le rendicontazioni semestrali e annuali regionali attraverso la piattaforma GEMINI

ART. 3 – DURATA

La presente convenzione decorre dalla data del 1 gennaio 2021 fino alla data del 31 dicembre 2025.

ART. 4 – RESPONSABILE

Viene altresì individuato quale responsabile del CASF il Responsabile della U.O.S Consultori Familiari e Tutela Minori afferente alla U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto Ovest e un Coordinatore nella figura dell'Assistente Sociale del CASF (VEDI ART 6)

ART. 5 – SEDE DEL SERVIZIO

La sede del CASF è attualmente situata nel comune di Valdagno presso idonei locali, Via Galileo Galilei, nella disponibilità dell'Azienda ULSS 8 “BERICA”. E' fatta salva ogni futura e diversa determinazione in merito alla sua ubicazione.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le funzioni di cui all'art. 2 sono svolte da un'apposita equipe interdisciplinare costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

- **n. 1 ASSISTENTE SOCIALE**, assunto dall'Azienda Ulss8 con finanziamento comunale per almeno 18 ore settimanali, con funzioni anche di coordinamento del servizio;
- **n. 1 PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA** con incarico libero professionale assunto con finanziamento comunale dall'Azienda ULSS8 attraverso le proprie graduatorie in essere, per almeno 18 ore settimanali.

Il servizio è strutturato su 5 giorni di apertura settimanali (dal lunedì al venerdì). Il CASF opera con le modalità indicate nell'allegato A “Regolamento del Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare dell’Azienda Ulss 8 Berica – Distretto Ovest”, allegato alla presente convenzione di cui ne costituisce parte integrante. Tale regolamento potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 – FINANZIAMENTO

La gestione del servizio è finanziata dai trasferimenti comunali e da eventuali contributi concessi dalla Regione Veneto o da altri Enti Pubblici, o da progettualità regionali afferenti al

potenziamento di azioni a sostegno della genitorialità sociale.

I comuni aderenti si impegnano a stanziare annualmente nei rispettivi bilanci di previsione le somme di propria competenza per il finanziamento delle spese di gestione, secondo le percentuali di ripartizione sotto indicate ed in relazione a quanto stabilito nella Convenzione per la gestione del Servizio di protezione e Tutela dei Minori.

PERSONALE CASF – DISTRETTO OVEST

Di cui

Figura professionale	Ore sett.li	Op. Equi v.	Costo complessivo	A carico Comune	A carico ULSS
Assistente sociale	18	0,5	€ 19.375,00	€ 19.375,00	
Psicologo	18	0,5	€ 22.500,00	€ 22.500,00	
	36	1	€ 41.875,00	€ 41.875,00	€ -

n° abitanti al 31/12/2019	180.059	Quota pro-capite	€ 0,23
---------------------------	----------------	-------------------------	---------------

La spesa delle rette degli affidi è solidarizzata tra i Comuni del Distretto Ovest, in relazione alla Convenzione per la gestione del SPTM approvata nella seduta del 11/12/2020 del Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest dell'AULSS 8 Berica.

ART 8 – AZIONI DI SISTEMA

L'Ente Locale promuove, in collaborazione con l'Azienda Ulss8, l'istituzione e il potenziamento di servizi a sostegno della famiglia e le azioni preventive volte al mantenimento del minore nel proprio nucleo familiare.

Le Amministrazioni Comunali promuovono nel territorio in collaborazione con l'Azienda Ulss8, oppure autonomamente, azioni di sensibilizzazione dell'affido, della solidarietà intra-familiare e di sostegno all'associazionismo familiare.

La presenza del privato sociale e la valorizzazione delle reti informali e formali costituiscono il tessuto solidale della comunità locale.

Il CASF sosterrà le iniziative che a livello locale si proporranno di far crescere la solidarietà, in particolar modo quelle a sostegno delle famiglie con minori che vengono a trovarsi in situazioni di difficoltà.

ART. 9 ATTIVITÀ DI VIGILANZA

I Sindaci dei Comuni e l'Azienda verificano l'andamento del CASF.

Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, a cadenza annuale o qualora se ne ravvisi la necessità,

relaziona in merito alle attività svolte e ai risultati raggiunti, allo scopo di verificare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del servizio offerto.

L'ULSS fornisce ogni informazione finalizzata alla valutazione complessiva della Convenzione, compatibilmente con gli strumenti a disposizione e nel rispetto delle norme sulla privacy.

ART. 10 DIRITTO DI RECESSO

Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione tramite PEC da inviare al Presidente della Conferenza dei Sindaci e al Direttore Generale dell'ULSS entro giugno di ogni anno. Nel caso di recesso da parte dell'Azienda ULSS n. 8, questa deve essere comunicata entro giugno di ogni anno tramite PEC al Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest.

Il recesso di uno o più Comuni comporta per i restanti Comuni l'adeguamento o la modifica della quota capitaria.

ART. 11 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest e l'Azienda ULSS 8 Berica hanno approvato la presente Convenzione nella seduta dell'11/12/2020.

Allegati: Allegato A - REGOLAMENTO DEL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA - DISTRETTO OVEST

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRME